



Oggetto: Disciplinare per i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis della L. 07/08/1990 n. 241 s.m.i., nei procedimenti ad istanza di parte le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i., sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento; ciò al fine di perseguire il principio della semplificazione amministrativa, finalizzato a ridurre il peso della burocrazia su cittadini ed imprese, rendendo più snella ed accessibile la pubblica amministrazione.

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" reca numerose disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, senza pregiudicare il principio di certezza.

Tale disposto comprende, altresì, alcune importanti disposizioni, che da un lato confermano l'obbligatorietà del controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, e, dall'altro, disciplinano le diverse responsabilità e le conseguenti sanzioni per le dichiarazioni mendaci.

In tal senso l'art. 71 del medesimo D.P.R., rubricato "*modalità dei controlli*" dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionata al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Tuttavia, detta norma non specifica le modalità con cui vengono effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, in quanto esse non possono essere definite in modo univoco per tutte le amministrazioni pubbliche; piuttosto le modalità di controllo vanno commisurate alle dimensioni ed alle caratteristiche organizzative delle singole amministrazioni e/o servizi e/o uffici.

1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare istituisce e norma il sistema dei controlli (a campione e non), sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del predetto D.P.R., rese ai sensi degli artt. 18 e 19 della L. 241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore.
2. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni prodotte dal soggetto interessato nell'ambito del procedimento amministrativo e le informazioni in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché la veridicità delle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni rese dal medesimo.
3. Il fine che si intende perseguire è quello di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa, attraverso la semplificazione, salvaguardando, certezza, correttezza e veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese, sia attraverso la responsabilizzazione dei privati dichiaranti, sia con la repressione di eventuali reati correlati all'acquisizione di

benefici e/o provvedimenti, a fronte di dichiarazioni ed attestazioni mendaci, errate o falsificate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare dispone in merito al sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nell'ambito dei procedimenti indicati al successivo comma, di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e dell'Ufficio Commercio, incardinati presso il Settore I "Governo del Territorio e Sviluppo Economico", Servizio II.
2. L'attività di controllo si configura come un sub-procedimento, che si colloca nel procedimento per il quale viene presentata la dichiarazione sostitutiva; nei casi di cui al successivo art. 3, punti b) e c), è comunque necessario comunicare agli interessati che la pratica è soggetta a controllo in relazione alle informazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni rese (art. 6, comma 1 del presente disciplinare).
3. I controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. vengono effettuati:
 - a) **sulla totalità** delle pratiche nei **procedimenti amministrativi oggetto di autorizzazione**;
 - b) **a campione** nell'ambito dei procedimenti di seguito elencati:
 - **comunicazione** (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 222/2016 e/o relative disposizioni specifiche di settore);
 - **SCIA** (semplice, unica o condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 222/2016, degli artt. 19, 19-bis della L. 241/1990 e relative disposizioni specifiche di settore);
 - **ogni altra dichiarazione**, attestazione, asseverazione presentata al SUAP o all'Ufficio Commercio;
 - c) su **indicazione del dirigente**, anche:
 - a seguito di segnalazione da parte di altre Amministrazioni o Uffici;
 - qualora sorgano fondati e ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza.

3. CONTROLLO SULLA TOTALITÀ DELLE PRATICHE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Come da precedente art. 2, comma 3, punto a), in caso di attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di un provvedimento finale (autorizzazione, concessione, licenza, ecc.) ai fini dell'emissione dell'atto conclusivo, devono essere effettuati controlli e verifiche sulla totalità delle informazioni, attestazioni, asseverazioni rese dal richiedente.
2. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, il beneficio concesso decade se, dal controllo effettuato, risulta che le dichiarazioni non siano corrispondenti al vero; pertanto l'attività di controllo non deve necessariamente essere esaurita prima dell'adozione del provvedimento finale, soprattutto qualora sia necessario acquisire informazioni presso gli archivi di altre amministrazioni certificanti, e non vi è la possibilità della consultazione diretta.

4. CONTROLLO A CAMPIONE: FORMAZIONE DELL'ELENCO e ESTRAZIONE DELLE PRATICHE

1. La prevalenza delle pratiche di competenza del SUAP e/o dell'Ufficio Commercio vengono presentate al portale impresainungiorno.gov.it; per i procedimenti non contemplati nel portale SUAP, le relative pratiche vengono presentate all'ufficio protocollo dell'ente, in modalità telematica.

Pertanto, ai fini della predisposizione dell'elenco delle pratiche da campionare, è necessario assemblare l'elenco delle pratiche presentate tramite i due diversi canali di accesso.

2. Il portale SUAP dispone di una procedura di estrapolazione delle pratiche accedendo nella sezione "consultazione pratiche".
Attraverso il filtro "tipo pratica" è possibile ricercare le pratiche per tipologie di procedimento: SCIA, ordinario (ovvero procedimenti autorizzatori) o comunicazione.

The screenshot shows the 'Ricerca' (Search) section of the SUAP portal. It features a search panel with a dropdown menu for 'Pratiche assegnate a' set to 'TRILASCA FEDERICA - FLOPROCT/REGIQUO'. Below this are several input fields for search criteria: 'Codice Pratica', 'Numero Fascicolo', 'Tipo Pratica', 'Scorciato', 'Rivendita Del', 'Rivendita A', 'Stato', 'Classificazione Procedimenti', 'Codice Fiscale Imprese', 'Denominazione Imprese', and 'Codice Fiscale Istituz'. A dropdown menu for 'Tipo Pratica' is open, showing options: 'Nessuna Preferenza', 'SCIA', 'Ordinario', 'Comunicazione', and 'Silenzio-espressa'.

Le pratiche soggette a controllo a campione, come da precedente art. 2, comma 3, punto b), sono COMUNICAZIONE e SCIA; effettuata la ricerca selezionando i seguenti filtri:

- TIPO PRATICA: "comunicazione " e "SCIA",
- RICEVUTE DA - RICEVUTE A: inserendo l'arco temporale di riferimento,

il sistema permette di esportare i dati in file excel così da poter elaborare e predisporre le informazioni necessarie per l'estrazione a campione delle pratiche soggette a controllo: ne deriva un elenco di pratiche presentate nell'arco temporale indicato per la tipologia di procedimento selezionato.

3. Ottenuto tale elenco (di COMUNICAZIONE e SCIA), a questo verranno aggiunte le eventuali pratiche (COMUNICAZIONE, SCIA e altre dichiarazioni) pervenute al protocollo generale dell'ente telematicamente nel medesimo arco temporale considerato e di competenza del SUAP e/o dell'Ufficio Commercio.
4. Come da DGC 365 del 16.11.22 (vedi nuova DGC), inerente l'approvazione delle check list ai fini del controllo di regolarità amministrativa, il controllo di cui al presente disciplinare è effettuato su un campione costituito dal 20% delle pratiche inserite nell'elenco completo.
5. La formazione dell'elenco completo delle pratiche e la successiva estrazione sono effettuati con cadenza di giorni 15 o comunque prima, a discrezione dell'ufficio procedente, qualora si rilevi un numero di pratiche presentate superiore a 10 ancor prima del termine del quindicesimo giorno dalla data del precedente sorteggio.
I periodi di riferimento devono comunque essere consecutivi.
6. Il sorteggio è effettuato alla presenza di n. due operatori dell'ufficio procedente, mediante l'ausilio di mezzi informatici con l'utilizzo di applicazioni basate su criteri di scelta casuale.

Elaborato l'elenco completo in formato excel, si procede ad individuare la campionatura attraverso la funzione CASUALE.TRA(minore;maggiore) ove MINORE è la pratica n. 1 dell'elenco e MAGGIORE è l'ultima pratica (è utile, pertanto numerare le pratiche da 1 a X nella colonna A del foglio excel).

7. Delle operazioni di elaborazione dell'elenco e del successivo sorteggio viene redatto apposito verbale, a cura dell'ufficio procedente, contenente la modalità di estrazione, l'elenco delle pratiche e l'elenco di quelle estratte.

Eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi in fase operativa, ricollegate a qualsiasi circostanza, vanno evidenziate nel verbale e sulle stesse vanno effettuate le opportune considerazioni onde apportare, nell'ottica del miglioramento qualitativo, eventuali modifiche, affinamenti o aggiornamenti alla metodologia di controllo.

5. CONTROLLO IN CASO DI SEGNALAZIONE O DI FONDATA DUBBIO

1. Come da precedente art. 2, comma 3, punto c), il controllo viene effettuato anche a seguito di segnalazione da parte di altre Amministrazioni o Uffici o qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza.

In tale circostanza, l'ufficio procedente avvia il procedimento di controllo a seguito di disposizione del dirigente, previa valutazione della fondatezza della segnalazione ricevuta e/o della fondatezza e ragionevolezza del dubbio sorto.

2. Il controllo in caso di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, dovrà essere avviato in tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese (ad es. in caso di contraddizione di quanto dichiarato con altri dati già forniti), di inattendibilità evidente delle informazioni o dei documenti presentati, di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali o inesatti e comunque rese in modo tale da non consentire all'ufficio procedente adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione, altresì in caso di riscontro, anche casuale, di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio.
3. Di tali circostanze occorrerà dare specifica evidenza e motivazione nel primo atto di impulso del procedimento di controllo, identificabile anche nella comunicazione di avvio del procedimento di cui al successivo art.6, comma 1.

6. MODALITÀ E CONTENUTO DEI CONTROLLI

1. Il controllo si configura come un sub-procedimento eventuale, che si colloca nel procedimento per il quale viene presentata la dichiarazione sostitutiva; in caso di controllo a campione, è comunque necessario comunicare agli interessati che la pratica è stata sorteggiata ed è soggetta a controllo in relazione alle informazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni rese.
2. Le pratiche oggetto di controllo sono sottoposte a verifica inerente l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio d'attività di cui trattasi o per le finalità di cui alla pratica presentata, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
3. A seconda delle circostanze e della natura delle dichiarazioni rese, le verifiche possono essere effettuate mediante acquisizione di informazioni presso gli archivi dell'ente, o presso gli archivi di altre amministrazioni pubbliche, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie.

Nel caso in cui è necessario accedere agli archivi di altre amministrazioni pubbliche, le informazioni, possono essere acquisite consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000).

Al fine di semplificare i rapporti con le amministrazioni certificanti ed alleggerire il carico di lavoro di queste ultime, detta conferma può essere resa in forma semplice, senza necessariamente assumere forma di certificazione e/o atto.

4. Restano salve la possibilità e/o necessità di richiedere direttamente all'interessato certificazioni, attestazioni o altri documenti, emessi da istituti o enti privati, di cui il richiedente ne dichiara il possesso o l'acquisizione.
5. Restano in capo alle amministrazioni o uffici certificanti le responsabilità in caso di mancato riscontro e/o controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

In caso di mancato riscontro, entro i termini di cui al citato art. 72, comma 3 (giorni 30), l'ufficio precedente ritiene concluso positivamente il procedimento di controllo.

7. ESITO DEI CONTROLLI

1. Il procedimento di controllo è da intendersi positivamente concluso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento senza che venga inviata alcuna comunicazione scritta al soggetto interessato.
L'esito del controllo sarà conservato agli atti d'ufficio.

2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, comma 2, qualora nel corso dei controlli si rilevino errori, omissioni e/o imprecisioni, che non costituiscono falsità, i soggetti interessati ne sono informati e sono altresì invitati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata ed imprecisa e può essere sanata dall'interessato con dichiarazione integrativa.

L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. Qualora non adempia, entro il termine prescritto, il procedimento non ha seguito e si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi, disciplinanti l'esito negativo dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, il beneficio concesso decade se, dal controllo effettuato, risulta che le dichiarazioni rese non siano corrispondenti al vero; pertanto l'attività di controllo non deve necessariamente essere esaurita prima dell'adozione del provvedimento finale e/o decorsi i termini di cui all'art. 19, comma 3 della L. 241/1990.
4. In caso di esito negativo dei controlli trovano applicazione le sanzioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e della vigente normativa regionale e nazionale in materia.

L'atto conclusivo del sub-procedimento di controllo, che rende esplicito l'esito negativo del controllo stesso, deve avere forma scritta, in quanto può costituire prova documentale ai fini dell'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000; tale atto può altresì ricomprendere l'atto di decadenza del provvedimento rilasciato, della SCIA o della comunicazione, a seconda di quanto disposto dalla normativa regionale e/o nazionale vigente in materia.

5. Restano altresì ferme le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ulteriori disposizioni regionali e/o nazionali vigenti e relative alla tipologia di attività trattata.

8. RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni previste in materia dal D.P.R. 445/2000 s.m.i., dalla L. 241/90 s.m.i., dalle altre norme di settore che disciplinano forme di semplificazione procedurale con responsabilizzazione di soggetti privati e riduzione di controlli amministrativi.

9. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo all'esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.